

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1: Denominazione, sede e durata

Con atto del, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e dell'art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata

“ASD-.....” (d'ora in poi l'Associazione).

L'Associazione ha sede legale.....;
essa è apolitica, apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro ed a tempo indeterminato e potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. L'Associazione è rappresentata ed amministrata secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto e potrà costituire dei suoi scopi.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2: Oggetto e scopi

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo dello Sport del Burraco e di altre discipline sportive come il bridge, gli scacchi ed il gioco della dama, favorendone la partecipazione attiva dei cittadini con finalità sportive e/o ricreative:

l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza dello sport sopraindicato creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione;

la promozione dei momenti di aggregazione tra i propri associati con l'organizzazione di manifestazioni anche culturali e ricreative.

Per attuare inoltre le finalità istituzionali, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche miranti alla promozione, al coordinamento ed alla pratica, anche a scopo formativo della disciplina sportiva sopra indicata. L'Associazione, aderirà al Coordinamento Nazionale per lo sport del Burraco facente capo all'Associazione denominata “FITAB” ed all'Ente di promozione sportiva selezionato dalla medesima. Al momento dell'adesione al Coordinamento Nazionale gestito dall'Associazione “FITAB”, l'Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati e collaboratori il Regolamento del Coordinamento Nazionale citato. L'Associazione si impegna, inoltre, a far rispettare le norme e la disciplina prevista dal CONI e dall'ente di Promozione sportiva selezionato dalla FITAB. L'Associazione intende altresì, provvedere all'assistenza continua dei propri associati, sia attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio beni ed attrezzature per l'esercizio della disciplina sportiva. Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato strutture ed attrezzature esclusivamente per la pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività. L'Associazione potrà inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie solo se connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti, l'Associazione potrà istituire al proprio interno, sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio Regolamento. I responsabili delle suddette sezioni si impegnano comunque, fin d'ora a conformarsi e far rispettare le norme previste dal

presente Statuto e dai propri Regolamenti interni nonché i Regolamenti che fossero stabiliti dal Coordinamento Nazionale facente capo all'Associazione "FITAB" ed all'Ente di promozione sportiva selezionato dalla medesima. L'Associazione si propone infine, di svolgere occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività: a) svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere; b) predisporre dei centri di servizio per gli associati e i cittadini interessati allo studio e alla pratica delle attività dell'Associazione e all'acquisto di beni e servizi per l'esercizio delle attività sopra indicate; c) istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previste dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici; d) promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva; e) gestire centri di rinnovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con possibile attività di somministrazione di alimenti e bevande; f) pubblicare riviste, videocassette o altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo; g) aprire un sito Internet.

L'Associazione potrà aderire, sempre che ciò sia conforme alle finalità statutarie, a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

Art. 3: Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative ordinarie; b) quote associative suppletive e aggiuntive dei soci in funzione dei maggiori servizi chiesti all'associazione ed erogati dalla stessa; c) donazioni, eredità, legati o lasciti testamentari; d) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati; e) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali; f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive; g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie; h) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo; i) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione; j) locazione o affitto di beni mobili e immobili; k) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione e la distribuzione siano imposte dalla legge. Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4: Associati

Possono essere soci dell'Associazione (purché maggiori di anni 16) tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Presidente in quanto delegato dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo in ipotesi di diniego dovrà motivare la sua decisione. La domanda di associarsi si ritiene accolta qualora entro 15 giorni dalla stessa non sia stata notificata al richiedente la motivazione contraria.

Per ottenere la qualifica di associato, il richiedente deve versare la quota di iscrizione e dichiarare nella domanda scritta di ammissione:

di voler partecipare alla vita associativa;

di accettare, senza riserve, lo Statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne circa l'utilizzo delle attrezzature e dei beni dell'Associazione;

di rispettare lo Statuto e le norme stabilite dal Coordinamento Nazionale per lo sport del Burraco gestito dall'Associazione "FITAB" e di aderire all'Ente di promozione sportiva selezionato dalla medesima;

di accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.

Fermo restando il rapporto associativo nel frattempo intercorso, spetta al Consiglio Direttivo il diritto di revocare a suo insindacabile giudizio, l'iscrizione dell'associato iscritto su decisione del Presidente, per motivi di onorabilità, lealtà, correttezza e probità. Il tesseramento dell'Associazione presuppone anche il tesseramento individuale al Coordinamento Nazionale retto dall'Associazione "FITAB" ed entrambi dovranno essere effettuati per il tramite dell'Associazione stessa. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi per tutti gli associati. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili. L'iscrizione all'Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi: a) per dimissione volontaria da comunicarsi, con formalità giuridicamente valide al Consiglio Direttivo; b) per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo con modalità giuridicamente valide; c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
- inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
- inadempienza allo Statuto e ai Regolamenti stabiliti dal Coordinamento Nazionale retto dall'Associazione "FITAB" ed all'Ente di promozione sportiva selezionato dalla medesima;
- inadempienza alle norme e alle direttive del CONI;
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- condotta contraria alle attività dell'Associazione;
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esecuzione deve essere comunicata al socio a mezzo modalità giuridicamente valide; contro tale delibera è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo e la cui decisione è inappellabile. I soci morosi, per essere riammessi, devono versare tutte le quote sociali arretrate.

Art. 5: Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;

- di approvare il rendiconto economico/finanziario annuale e la relazione illustrativa;

- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione dei soci;

- di frequentare i locali dell'Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito Regolamento interno.

Gli associati sono obbligati:

ad osservare il presente Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali;
ad osservare le norme stabilite dal Coordinamento Nazionale retto dall'Associazione "FITAB"
ed all'Ente di promozione sportiva selezionato dalla medesima;
ad osservare le norme e le direttive del CONI;
a pagare la quota associativa;
a svolgere le attività preventivamente concordate;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo;
a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla
conservazione e al buon uso delle stesse.

Art. 6: Quote associative e contributi

Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. L'associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato. Il Consiglio Direttivo è altresì competente a stabilire le quote supplementari e/o suppletive dovute dagli associati in relazione alle diverse attività sportive esercitate e delle diverse modalità di esercizio delle stesse.

Art. 7: Organi sociali

Sono organi sociali:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Presidente dell'Associazione;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) L'organo di controllo amministrativo, qualora istituito. In assenza opera il Consiglio Direttivo;
- e) Il Collegio dei Probiviri, se costituito. In assenza opera il Consiglio Direttivo.

Art.8: Assemblea degli Associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso della sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento e di elettorato attivo alla stessa. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo. L'assemblea in forma ordinaria delibera inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo amministrativo e del Consiglio dei Probiviri (qualora lo si ritenga opportuno, per ciascuno di essi). L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato con il mezzo ritenuto più idoneo alla massima diffusione, compreso l'ausilio di comunicazioni con sistemi elettronici quali a titolo esemplificativo fax e/o email, pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nel modo ritenuto più idoneo; in tutti i casi, con un preavviso di almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima

convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dettagliato. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione medesima; in particolare l'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto, e delle altre materie di sua competenza. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, quando sono presenti almeno 1/3 degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di 3 deleghe; non è ammesso il voto per corrispondenza. La convocazione dell'Assemblea straordinaria è convocata qualora decada l'intero Consiglio Direttivo, su richiesta motivata di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, di almeno i due terzi dell'Organo di controllo, qualora nominato, o di un decimo degli associati. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 9: Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro (4) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte dell'ente di promozione sportiva e persone per le quali siano in via di accertamento eventuali responsabilità, da parte degli Organi di Giustizia Sportiva della FITAB. E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire le stesse cariche sociali acquisite nell'Associazione presso altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto economico e la relativa relazione illustrativa, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente, o in assenza e/o impedimento di entrambi, del Consigliere più anziano d'età, quando ne facciano richiesta motivata almeno due consiglieri o due componenti dell'Organo di controllo (qualora istituito). Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove. L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante modalità giuridicamente valide, all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'organo di controllo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio può deliberare validamente solo con la presenza totalitaria dei consiglieri in carica. In tal caso le deliberazioni sono prese a maggioranza ed in ipotesi di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano. I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito Libro sociale sotto la responsabilità di chi al momento presiede il Consiglio, sono eletti seduta stante e sottoscritti dal Presidente (o dal facente funzioni) e dal Segretario. Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea degli associati dalla legge e dal presente Statuto. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo il compito di fissare l'ammontare annuo delle quota associativa ed i relativi termini di pagamento, di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti e di deliberare in merito al venire meno

della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l'ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive finalizzate al raggiungimento degli ulteriori obiettivi che l'Associazione si pone nel corso dell'esercizio. Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più associati, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spetta la rappresentanza nei confronti dei terzi. Qualora per qualsiasi motivo, vengano a cessare uno o più Consiglieri, a condizione che ne rimangano almeno tre in carica, il Consiglio Direttivo provvede a sostituire tempestivamente i componenti mancanti, cooptando, con votazione palese ed a maggioranza, gli altri componenti, in lista e non eletti, secondo l'ordine delle preferenze risultanti dalle votazioni espresse dall'Assemblea degli associati in costanza della elezione del Direttivo in carica.

Infine spetta al Consiglio Direttivo, anche se dimissionario, emanare le norme che regolano le fasi elettorali.

Art. 10: Presidente

Il Presidente è eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, che vota a scrutinio palese ed a maggioranza semplice, e rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente nomina il Vicepresidente all'interno del Consiglio Direttivo. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo; presenta l'assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti e necessari, non appellabili, dopo averne avuto, tempestivamente, il parere favorevole dei membri del Consiglio Direttivo. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Il Presidente, avendone ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo, ha la facoltà di ammettere nuovi associati che ne facciano richiesta. Al Consiglio Direttivo, rimane tuttavia, il potere di diniego, così come previsto dall'Art.4 del presente Statuto.

Art. 11: Organo di controllo amministrativo

Qualora l'Assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile e gestionale. L'organo di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale ovvero in forma monocratica a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Nel caso in cui sia adottata la forma collegiale, l'Organo è composto da tre membri effettivi, che ne nominerà il Presidente; dura in carica per quattro (4) esercizi sociali, e i suoi membri sono eletti dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti. Nel caso in cui sia adottata la forma monocratica, il soggetto designato dura in carica per quattro (4) esercizi sociali, è eletto dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto. All'Organo di controllo è affidata la responsabilità della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettato legislativo. L'Organo di controllo (almeno due membri se costituito in forma collegiale), qualora lo ritenga opportuno, e con appropriata motivazione, può richiedere la convocazione dell'Assemblea degli associati. L'Organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili ed amministrative, nonché su istanza del Presidente tutte le volte che questi lo ritenga opportuno. Per ciascuna riunione viene redatto verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Art. 12: Rendiconto economico - finanziario

L'anno associativo, ai fini contabili, si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto economico/finanziario e la relativa relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 13: Collegio dei Proviviri

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire il Collegio dei Proviviri. Questo potrà essere organizzato in forma collegiale ovvero in forma monocratica a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Nel caso in cui sia adottata la forma collegiale, l'Organo è composto da tre membri effettivi, che ne nominerà il Presidente; dura in carica per quattro (4) esercizi, e i suoi membri sono eletti dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti. Nel caso in cui sia adottata la forma monocratica, il soggetto designato dura in carica per quattro (4) esercizi sociali, è eletto dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto. Il collegio ha la funzione di redimere, esclusivamente, tutte le controversie sportive e disciplinari relativamente agli associati.

Art. 14: Divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15: Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

Art. 16: Modifiche allo Statuto

Per la revisione o la modifica dello Statuto è legittimata a deliberare esclusivamente l'Assemblea Straordinaria dei soci. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, o da un decimo degli associati in regola con il rapporto associativo.

Art. 17: Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione è deliberato con Assemblea Straordinaria che deve inoltre:

- nominare il liquidatore;
- statuire sulla devoluzione dei beni dell'Associazione.

L'Assemblea deve essere validamente costituita e deliberare con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l'esclusione delle deleghe. Il patrimonio finanziario ed i beni residuanti dalla liquidazione resasi necessaria per coprire passività, spese e rimborsi, saranno devoluti ad altra Associazione Sportiva Dilettantistica, Enti o ad associazioni che perseguono la promozione e lo

sviluppo dell'attività sportiva o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, o dal CONI, e preventivamente sentito l'Organismo di Controllo di cui all'Art. 3 – comma 190 – L.662/96.

Art. 18: Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle Leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Firma dei presenti:

Luogo e data _____